



PROVINCIA DI TORINO

**COMUNE DI LA LOGGIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92****OGGETTO:****Indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate - Anno 2013.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **14.15** nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	No
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Assessore	Sì
5. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, ai fini dell'avvio della trattativa per la stipulazione del contratto decentrato integrativo/accordo annuale 2013, è necessario approvare la costituzione del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999 come risulta modificato ed integrato dai contratti nazionali successivi ed in particolare:

- dagli artt. da 31 a 37 del CCNL del 22/01/2004,
- dal CCNL del 09/05/2006 biennio economico 2004/2005
- dall'art. 8 del CCNL del 2006/2007 del 11/04/2008,
- dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 biennio economico 2008/2009;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 21/07/2011, con la quale si formulavano gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2010 ed in particolare per la parte variabile del fondo stesso;

Atteso che l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dalla L. 150/09, dispone testualmente "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";

Considerato preliminarmente che l'ente :

- ha rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2010/2012;
- ha rispettato le vigenti disposizioni in materia di riduzione programmata delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art.1 della Legge 296/06 come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 conv. nella Legge 122/2010, per l'anno 2011;
- ha attivato un articolato sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e delle attività dell'amministrazione;
- ha previsto in sede di bilancio di previsione 2013 di:
  - o rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità 2013;
  - o rispettare il principio di riduzione programmata delle spese di personale come definite ora dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 conv. nella Legge 122/2010;

Considerato quindi di emanare i seguenti indirizzi per la quantificazione delle risorse variabili per l'anno 2013;

Ritenuto, in primo luogo, di confermare anche per l'anno 2013 l'integrazione delle risorse suddette, di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 nella misura massima prevista (1,2% monte salari 1997) su base annua, da confermare in sede di contrattazione integrativa, fermo restando che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 15 e quindi da destinare al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, opportunamente ridotta per effetto dell'art. l'art. 9, comma 2 bis;

Accertato che tali risorse variabili possono essere così quantificate in € 7.082,00 (monte salari 1997 = 590.185,00 x 0,012)

Richiamato inoltre l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 che consente in caso di attivazione di nuovi servizi ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio senza aumento della dotazione organica esistente, di integrare le risorse decentrate variabili;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 52 del 14.05.2013, con cui si stabiliva, tra l'altro, di destinare una quota pari ad euro 9.000,00 dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2013 al finanziamento di "Progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186bis e 187 del codice della strada, nonché finalizzati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale";

Atteso che:

- l'impiego della somma di euro 9.000,00, destinata dalla deliberazione n. 52 del 14.05.2013 opra citata alle finalità ivi esposte, può considerarsi riferito al riconoscimento di un compenso incentivante al personale coinvolto nella realizzazione di tali servizi, da prevedere nell'ambito delle risorse decentrate variabili, mediante integrazione delle medesime ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1998-2001;
- La cifra destinata al suddetto compenso è da intendersi al lordo di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente e pertanto l'integrazione di cui sopra, relativa al compenso da corrispondere al netto di tali oneri, può essere quantificata in misura pari ad euro 7.270,00;

Ritenuto opportuno autorizzare inoltre, in aggiunta a quella precedente, l'ulteriore integrazione delle risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1998-2001, per l'importo di euro 4.730,00, da destinare quale compenso incentivante relativo all'offerta di servizi di assistenza aggiuntivi rispetto all'attività minima prevista a carico dell'ente, nell'ottica del miglioramento dei rapporti con l'utenza e di semplificazione degli adempimenti posti a loro carico nell'invarianza della dotazione organica, individuati come segue, sulla base delle proposte presentate dai servizi interessati:

- Concessione nuovi loculi cimiteriali: 180 ore previste – Servizio demografico e attività economiche e produttive;
- Realizzazione S.U.E e avvio S.I.T: 100 ore previste – Servizio pianificazione e gestione del territorio;
- Creazione nuovo sito web comunale: 350 ore previste – Servizio segreteria e affari generali.

Dato atto che il suddetto importo, pari ad euro 4.730,00, è quantificato sulla base delle disponibilità di bilancio e del vincolo di cui all'art. 9, comma bis, del D.L. n. 78/2010;

Ritenuto che lo stesso possa essere destinato ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, adottando un criterio di ripartizione proporzionale al numero di ore previste per ciascuno di essi, come riportato nella tabella seguente:

OBIETTIVO	SERVIZIO	NUMERO DI ORE PREVISTE	QUOTA DESTINATA (%)	IMPORTO
CONCESSIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PROD.	180	28,57	1.351,36

CREAZIONE NUOVO SITO WEB	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	350	55,56	2.627,99
CREAZIONE S.U.E. E AVVIO S.I.T.	TERRITORIO.	100	15,87	750,65
TOTALE		630	100	4.730,00

Evidenziato che tali risorse saranno attribuite da ciascun Responsabile di servizio, al personale impegnato in ciascuno dei servizi sopra individuati a titolo di produttività per centri di costo/gruppo aggiuntiva, parametrando il compenso all'impegno individuale di ciascuno dei dipendenti impegnati secondo la valutazione espressa a consuntivo dal corrispondente responsabile di servizio, tenuto conto della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo;

Dato atto altresì delle risorse variabili previste da specifiche disposizioni di legge (art. 15, comma 1, lett. K) che, al netto degli oneri previdenziali a carico ente e IRAP, possono essere quantificate presuntivamente in complessivi € 18.313,27 con riferimento agli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione 2013, sulla base del seguente dettaglio:

- recupero evasione ICI art. 59, c.1, lett. p), d.l.vo 446/97 con riferimento alle riscossioni anno 2011: € 3.449,25;
- progettazione interna opere pubbliche e atti pianificazione, art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs 163/06: presunti euro 14.864,02;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, secondo cui "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" e la correlata Circolare del MEF- RGS n. 12 del 15/04/2011;

Atteso che l'andamento del personale in servizio nel periodo 2010-2013e la relativa percentuale di riduzione possono essere quantificati in base ai dati della tabella sotto riportata:

<b>Personale in servizio – Periodo 2010-2012</b>								
ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
1/1	31/12	MEDIA	1/1	31/12	MEDIA	1/1	31/12	MEDIA
34,5	32,5	33,5 (*)	32,5	32,5	32,5 (*)	32,5	30,5	31,5
FATTORE RIDUZIONE (% di riduzione rispetto al 2010)			2,985 (33,5-32,5)/33,5*100			5,970 (33,5-31,5)/33,5*100		

<b>Personale in servizio – Previsione 2013</b>		
ANNO 2013		
1/1	31/12	MEDIA
30,5	32,5 (**)	31,5 (*)
5,970 (33,5-31,5)/33,5*100		

(\*) Dati desunti dalla relazione finanziaria all'ipotesi di accordo decentrato 2011 del 13.04.2012.

(\*\*) Stima basata sull'attuale piano delle assunzioni 2013 e sulle cessazioni avvenute da inizio anno fino alla data attuale (n. 1 cessazione).

Atteso pertanto che le componenti delle risorse variabili del fondo 2013 rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 non potranno essere superiori, nel loro complesso, al complesso di quelle corrispondenti stanziato sul fondo 2010, ridotto, in via presuntiva, del 5,970%, quale fattore di riduzione calcolato sulla base dei dati contenuti nella tabella sopra riportata, da adoperarsi per la riduzione delle risorse decentrate stabili e variabili in proporzione alla riduzione del personale in servizio;

Atteso che le componenti delle risorse variabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 risultanti sul fondo per il trattamento accessorio 2010 e quelle analoghe da prevedere sul fondo 2013 sono riportate, per singola voce e nel loro ammontare complessivo, nella tabella seguente:

<b>Componenti risorse variabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>
Integrazione 1,2%	7.082,00	7.082,00
Integrazione art. 15, comma 5	13.132,00	12.000,00
Incentivi ICI	2.778,42	2.463,39
<b>TOTALE</b>	<b>22.992,42</b>	<b>21.545,39</b>

Atteso che, dal confronto relativo agli anni 2010 e 2013, dell'importo complessivo delle componenti delle risorse decentrate variabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, si evince che risulta rispettato il vincolo stabilito dalla suddetta norma, in quanto l'ammontare previsto per l'anno 2013 risulta inferiore a quello 2010, ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio, come illustrato nel prospetto seguente:

Totale componenti risorse variabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis – Anno 2010	22.992,42
Riduzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2013 rispetto a quello in servizio nell'anno 2010 (5,970%)	1.372,65 (-)
Limite complessivo per anno 2013 componenti risorse variabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis	21.619,77
Totale componenti risorse variabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis previste per anno 2013	21.545,39 (inferiore a 21.619,77)

Richiamate le pronunce della Corte Conti – Sezioni riunite n. 51/CONTR/11 e n. 56/CONTR/11 in cui si individuano le componenti delle risorse decentrate rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, da cui si evince in particolare che, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1998-2001 sono da includere gli incentivi ICI e da escludere gli incentivi per la progettazione;

Dato atto che le risorse variabili elencate in precedenza potranno essere inoltre integrate con gli eventuali risparmi risultanti dall'utilizzo del fondo per il lavoro straordinario 2013;

Visto il D.L. 06.07.2011 n. 98, così come convertito dalla legge 15.07.2011 n. 111, il quale stabilisce all'art. 16 c. 4 che le amministrazioni pubbliche *“possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari”*;

Visto il successivo comma 5, il quale stabilisce che *“in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo”*;

Rilevato che i premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, a cui deve essere destinato il 50% dell'importo delle eventuali economie destinate alla contrattazione (nel limite del 50% delle medesime) sono quella parte di risorse *“destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale”*, nel rispetto dei principi di selettività e meritocrazia;

Dato atto che, ai fini dell'erogazione dei premi suddetti, si provvederà tra il personale direttamente e proficuamente coinvolto nel conseguimento dei risparmi previsti dal Piano, mediante l'applicazione del sistema di valutazione della performance individuale adottato dall'ente e delle relative fasce di merito;

Visto il successivo comma 6, il quale stabilisce che *“i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative”*;

Vista la circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione pubblica in data 11.11.2011, ad oggetto *“Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del d.l. 112/2008 e dell'art. 16 del d.l. 98/2011”*;

Atteso che detti piani devono indicare:

- la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
- in relazione a tali processi, le eventuali economie conseguibili nel triennio, che devono essere aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica (=economie conseguibili nel triennio detratte quelle realizzate grazie ai tagli previsti dal d.l. 78/2010 e ad altri vincoli di legge su personale, consulenze, mostre, convegni, ecc. cfr. circ. n. 13 del 11.11.2011);

Rilevato:

- che ogni anno, a consuntivo, vanno calcolate le economie effettivamente realizzate che devono essere certificate dall'organismo di controllo: tali economie possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% ad integrazione della contrattazione integrativa, da erogare sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance vigente;

- che tale quota integrativa può essere aggiunta al fondo per il salario accessorio anche in deroga al tetto previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, pur non potendo essere fonte di deroga anche al tetto complessivo della spesa di personale, per le seguenti ragioni:

a) il contenuto della norma. L'art. 16, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito dalla legge 11/2011 recita: "le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) l'applicazione del principio giuridico della *lex posterior derogat priori*, cioè del criterio cronologico utilizzato per la risoluzione dei contrasti tra norme di legge. Infatti il D.L. 98/2011 è successivo al D.L. 78/2010;

c) Il contenuto dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 141/2011 che prevede testualmente:

"Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

d) La circolare n. 13 del 11 novembre 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica, che porta come oggetto «Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011». La Circolare, in almeno due passaggi, prefigura che le eventuali economie derivati dall'applicazione dei piani di razionalizzazione «sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa» (cfr. pag. 6) e che «la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa... rispetto a quelle previste dalla normativa vigente» (cfr. pag. 4);

Richiamati inoltre i seguenti pareri espressi dalla Corte dei Conti:

- Sezione regionale Veneto – Deliberazione n. 513 del 16 agosto 2012;
- Sezione regionale Veneto – Deliberazione n. 531 del 31 agosto 2012;
- Sezione regionale Veneto – Deliberazione n. 532 del 31 agosto 2012;
- Sezione regionale Liguria – Deliberazione n. 099 del 01 ottobre 2012;
- Sezione regionale Emilia-Romagna – Deliberazione n. 398 del 11 ottobre 2012;
- Sezione regionale Piemonte – Deliberazione n. 313 del 28 ottobre 2012;
- Sezione delle Autonomie – Deliberazione n. 02 del 21 gennaio 2013

Rilevato che, esaminando tutto il panorama dei pareri e dei pronunciamenti in materia di risparmi dei piani di razionalizzazione destinabili ad incrementare le risorse decentrate emerge una situazione di complessiva uniformità da parte di tutti i soggetti che si sono espressi;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 32 del 29.03.2013 con cui si approvava il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2013 – 2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 80 dell'11.07.2013, quantificando in complessivi euro 18.000, al lordo di oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP, corrispondente ad euro 13.605,50 al netto dei medesimi, la quota massima destinabile alla contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti e degli indirizzi stabiliti;

Richiamata inoltre la lettera d) dell'art. 15 del CCNL de 1° aprile 1999 (come sostituita dal comma 4 dell'art. 4 del CCNL del 05 ottobre 2001 (che prevede la possibilità di destinare al trattamento accessorio del personale somme derivanti da “contributi dell’utenza per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali”);

Atteso che questa amministrazione ha in previsione di regolamentare la celebrazione dei matrimoni civili, prevedendo apposite tariffe, in relazione al comune di residenza dei nubendi ed al giorno della celebrazione, che saranno definite con apposita delibera che potrà prevedere altresì l’eventuale percentuale da destinare ad integrazione delle risorse decentrate variabili, percentuale che viene ora presuntivamente stimata in euro 200,00 e potrà essere quantificata esattamente a consuntivo fatto salvo quanto disposto dall’art. 9 e 2 bis D.L. 78/2010;

Vista la deliberazione n. 46/2011/PAR della Corte dei Conti – Sez- Lazio, in cui si afferma, in relazione alla casistica dei compensi in oggetto, quanto segue:

*Alle medesime conclusioni si ritiene non si possa automaticamente pervenire con riferimento a tutte le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati (ex art. 15, comma 1 lettera k) e d) del CCNL 1999) e alle somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997.*

*Pur costituendo componenti del fondo delle risorse decentrate, la caratterizzazione autonoma dei compensi in argomento induce, infatti, a ritenere possibile la sottrazione degli stessi al limite dettato dall’art. 9, comma 2 bis, in ragione della natura variabile, della provenienza, della finalizzazione e dell’incidenza neutrale sul bilancio dell’ente.*

*Appare di conseguenza necessaria una valutazione autonoma per ciascuna risorsa richiamata nella richiesta di parere, effettuata attraverso la disamina della normativa che la prevede e disciplina.*

*Viene in considerazione anzitutto l’art. 43 della legge n. 449/1997, richiamato espressamente dall’art. 15, comma 1 lettera d) del CCNL 1999, per quanto applicabile agli enti locali, in quanto norma dettata per le Amministrazioni dello Stato. Tale norma prevede che una percentuale delle entrate derivanti da prestazioni, individuate con apposito regolamento, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali l’ente richiede un contributo all’utente, integrino le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.*

*Trattasi di prestazioni che si pongono al di fuori dell’ordinaria attività dell’Ente e che, in quanto tali, richiedono al personale applicato un impegno aggiuntivo e una connessa responsabilità. L’ulteriore prestazione resa richiede un’autonoma remunerazione che viene corrisposta unitamente al trattamento ordinario attraverso la forma del compenso incentivante.*

Vista la dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 22/01/2004 secondo la quale “tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”;

Ritenuto individuare nel Responsabile del servizio segreteria e affari generali il responsabile cui sono riconducibili le “attività di gestione delle risorse umane” collegate alla contrattazione decentrata integrativa e quindi alla costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) Di individuare, sulla base di quanto esposto in premessa, ai fini della relativa inclusione in sede di formale costituzione del fondo risorse decentrate 2013., le seguenti risorse decentrate aventi caratteristiche di variabilità ed eventuali, ai sensi art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004:

<b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI – ANNO 2013</b>	<b>RIFERIMENTO NORMA CCNL</b>	<b>IMPORTO</b>
Risorse per integrazione fondo sviluppo risorse umane nella misura del 1,2 % monte salari '97	art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999	7.082,00
Integrazione risorse per nuovi servizi – Potenziamento dei servizi serali/notturni/festivi.	art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	7.270,00
Integrazione risorse per nuovi servizi - Altri servizi	art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	4.730,00
INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE ICI – Art. 59. comma 1, lett. p) Decreto legislativo n. 446/1997	art.15, comma 1, lett. K, CCNL 1.4.1999	2.463,39
<b>TOTALE risorse variabili rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2 bis.</b>		<b>21.545,39</b>
INCENTIVI PER PROGETTAZIONE - PIANIFICAZIONE URBANISTICA – Art. 92, commi 5 e 6, Decreto legislativo n. 163/2006	art.15, comma 1, lett. K, CCNL 1.4.1999	17.384,00 (*)

RISPARMI DA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA – Art. 16 D.L. 98/2011	art.15, comma 1, lett. K, CCNL 1.4.1999	13.605,00
INTEGRAZIONE RISORSE - CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI NON ESSENZIALI (TARIFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI)	art.15, comma 1, lett. D), CCNL 1.4.1999	151,17 (*)
<b>TOTALE COMPLESSIVO (*)</b>		<b>52.685,56</b>

(\*) Importo presuntivo

- 2) Di dare atto in particolare della previsione di risorse aggiuntive ai sensi art.15, comma 5 CCNL 1/4/1999 per complessivi € 12.000,00 destinate agli utilizzi di cui alle premesse e quindi da erogare a titolo di produttività per gruppi/centri di costo.
- 3) Di dare atto che le suddette risorse sono ripartite tra i servizi interessati secondo i criteri ed importi in premessa descritti e che i relativi obiettivi di ampliamento e/o di attivazione di nuovi servizi saranno dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione.
- 4) Di stabilire che l'integrazione ai sensi art.15, comma 1, lett. D), CCNL 1.4.1999 delle risorse variabili proveniente da contributi dell'utenza per servizi non essenziali (tariffe per celebrazione matrimoni civili sia quantificata a consuntivo in misura pari al 70% della somma complessivamente introitata a tale titolo, al lordo di oneri previdenziali ed assistenziali e dell'IRAP e sia corrisposta a titolo di compenso incentivante al personale del servizio interessato, individuato nel Servizio demografico ed attività economiche e produttive, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
- 5) Di dare atto inoltre della previsione di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 per complessivi euro 13.605,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP, da destinare secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione G.C. n. 32 del 29.03.2013 e successive modificazioni, e precisamente:

*Una quota almeno pari al 50% - ed elevabile in sede di contrattazione decentrata fino al 70% - della somma totale destinata alla contrattazione decentrata dovrà essere impiegata a premiare la performance individuale, nel rispetto dei principi di selettività e meritocrazia, del personale direttamente e proficuamente coinvolto nel conseguimento dei risparmi previsti dal Piano, mediante l'applicazione del sistema di valutazione della performance individuale adottato dall'ente e delle relative fasce di merito.*

- 6) Di stabilire, a modifica ed integrazione degli indirizzi già approvati con la deliberazione G.C. n. 32 del 29.03.2013, che:
  - La quota destinata a premiare la performance individuale degli uffici direttamente interessati nel conseguimento dei risparmi previsti dal Piano sia pari al 70%;
  - gli uffici direttamente interessati nel conseguimento dei risparmi previsti dal Piano, per l'anno 2013, relativamente alla MISURA 2 – RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA, e la relativa quota ad essi destinata, sono individuati nei seguenti:

MISURA 2 – RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA	OBIETTIVO DI RISPARMIO ANNO 2013	QUOTA DESTINATA ALLA CONTRATTAZIONE	SERVIZIO INTERESSATO	LIMITE MASSIMO DELLE RISORSE SPETTANTI (70% DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE)
RIDUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	22.545,28	50 % DEI RISPARMI CONSEGUITI (LIMITE MASSIMO al netto oneri riflessi e irap EURO 7.558,58)	FINANZIARIO TRIBUTI – ISTRUZIONE CULTURALE E POLITICHE SOCIALI	5.291,00 al netto oneri riflessi e irap
RIDUZIONE STABILE SPESA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	22.299,52	50% DEI RISPARMI CONSEGUITI (LIMITE MASSIMO al netto oneri riflessi e irap EURO 6.046,86)	FINANZIARIO E TRIBUTI	4.232,00 al netto oneri riflessi e irap
TOTALE	44.844,80			9.523,00 al netto oneri riflessi e irap

- 7) Di specificare che le risorse di cui all'art.15, comma 2 del CCNL 1.4.1999 (massimo 7.082,00) si intendono destinate a finalità di miglioramento della qualità e quantità dei servizi e quindi prioritariamente per compensi incentivanti la produttività collettiva a seguito del preventivo accertamento del nucleo di valutazione del personale.
- 8) Di dare atto che le risorse variabili elencate in precedenza potranno essere inoltre integrate con gli eventuali risparmi risultanti dall'utilizzo del fondo per il lavoro straordinario 2013.
- 9) Di dare atto che il totale delle risorse variabili rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, pari ad euro 21.545,39, il cui dettaglio è contenuto nella tabella di cui al precedente punto 1), rispetta il vincolo stabilito dalla norma medesima, come illustrato nel prospetto riportato in premessa.
- 10) Di dare atto che tutti gli importi indicati nella tabella di cui al precedente punto 1) sono espressi al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell' IRAP.
- 11) Di dare atto che gli oneri previsti dalla presente deliberazione ed in particolare quelli di cui all'art. 31, comma 3 del CCNL 22/01/2004, sono compatibili ai fini del rispetto per l'anno 2013 della normativa vigente in materia di rispetto del principio di riduzione

programmata delle spese di personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/06 e s.m.i.

- 12) Di dare atto che le risorse variabili da integrare trovano copertura finanziaria a carico del bilancio di previsione 2013 sull'intervento n. 780, ivi compresi i correlati oneri riflessi previdenziali, salvo quelle previste da specifiche disposizioni di legge la cui copertura finanziaria è prevista sull'intervento n. 340, per le risorse destinate al recupero dell'evasione ICI e sull'intervento n. 3090 per gli incentivi relativi alla redazione di atti di pianificazione urbanistica.
- 13) Di autorizzare il Responsabile del servizio segreteria e affari generali a dare attuazione con proprio atto di gestione a tutti gli adempimenti inerenti la contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa di lavoro relativa all'anno 2013, in base alle predette linee di indirizzo.
- 14) Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di procedere nelle trattative con la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni sindacali territoriali per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, anno 2013, cui sarà trasmessa la presente deliberazione unitamente alla determinazione di formale costituzione del fondo.
- 15) Di trasmettere altresì il presente verbale, unitamente all'atto dirigenziale di formale costituzione del fondo, al Revisore unico dei conti nonché di procedere alla contestuale pubblicazione sul sito del Comune.

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
Con voti unanimi espressi in forma palese,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

GC-2013-00092

In originale firmati.

IL SINDACO  
F.to: INGARAMO Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

---

N. 604 REG. PUBBL.

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/08/2013.

La Loggia, li 02/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 02/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267

**23-lug-2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE